



COMUNICATO UFFICIALE N. 325
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 174/AA e 175/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Stefano LOMBARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO LOMBARDI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D., al punto 14, alla voce "Allenatori", stagione sportiva 2015/16, per aver pattuito con la società S.S.D. Sacilese, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano LOMBARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di squalifica nei confronti del Sig. Stefano LOMBARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società S.S.D. LOMELLINA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 141/AA del 28 marzo 2017;
- atteso che, ad oggi, il medesimo soggetto non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società S.S.D. LOMELLINA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 141/AA del 28 marzo 2017.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio